

CAPITOLO H

Il Reato di Banda Armata

Rispetto al reato di associazione con finalità di terrorismo, il contestato reato di banda armata si pone in rapporto di mezzo a fine (Cass. sez. I 26.1.89 1088 in CED e quelle ivi richiamate).

IL delitto previsto dall'art.306 cp è un reato plurisiggettivo di pericolo presunto "iuris et de Iure" che si realizza per il solo fatto di promuovere, costituire, organizzare o aderire ad una banda armata col fine di commettere uno dei delitti di cui all'art. 302, tra i quali rientra anche quello di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Se il reato di banda armata era stato previsto dal Codice Rocco avendo come riferimento l'ipotesi di un gruppo di persone armate sotto la direzione di uno o più capi, il fenomeno terroristico diffusosi in Italia a partire dagli anni '70 ha caratteristiche diverse da quelle che potevano essere ipotizzate e punto dal legislatore del 1930. Benchè l'organizzazione dei gruppi terroristici, abbia raggiunto punte di notevole articolazione e militarizzazione, come è stato ben descritto nella sentenza per l'omicidio Ruffilli, le forme adottate riflettevano necessariamente i principi assemblearistici, il concorso di tutti gli appartenenti al gruppo al dibattito, partecipazione di tutti anche ai lavori manuali, collegialità anche dei centri direzionali, rifiuto



di teorici puri e di capi assoluti. Di queste particolarità si deve tener conto nel definire oggi il concetto di banda armata; nel testo di Giurisprudenza sistematica di diritto penale (Utet) sono riportate diverse decisioni di giudici di merito, che per primi ebbero ad occuparsi del fenomeno terroristico e delle più importanti associazioni quali le Brigate Rosse e Prima Linea: tutte fanno cenno alla necessità di affrontare il concetto di "banda armata" alla luce dei principi politici ed organizzativi e dei riferimenti storici propri dei nuovi gruppi terroristici. E' quindi indifferente ed inutile alla definizione della "banda armata" la ricerca di uno più capi ed una organizzazione gerarchica. Può essere riconosciuta la natura di banda armata anche in assenza di una gerarchia piramidale, di una specifica attribuzione di competenze e di ruoli, di strutture e attrezzature proprie di corpi paramilitari. La giurisprudenza della Suprema Corte, formatasi dopo le pronunzie dei giudici di merito ha confermato i principi sopra riportati: è stato affermato che "per la sussistenza del delitto di banda armata non è necessaria la struttura di un'organizzazione di tipo militare con la distinzione di gradi e gerarchie nè è richiesto che sia individuato un capo ma è sufficiente un vincolo di puro collegamento tra i componenti della banda idoneo a realizzare il fine specifico di commettere quei reati per i quali la banda è costituita"; non è escluso che la direzione della banda possa essere assunta collettivamente dai promotori componenti ed organizzatori del sodalizio criminoso

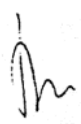


(così rispettivamente Cass.sez.1, 7.7.83 n 6308, 13.10.86 n.10821, e quelle ivi richiamate in C.E.D)

E' reato a concorso necessario, senza prederminazione del numero di persone che devono solo essere sufficienti a porre concretamente in pericolo i beni protetti. Occorre verificare volta per volta se il numero di coloro che si accordano per la commissione dei reati sia idoneo a mettere in pericolo concretamente il bene protetto . Se non è necessaria una struttura di tipo militare e gerarchicamente ordinata e disciplinata occorre però, ed è sufficiente, un vincolo di permanente collegamento tra i componenti e una consapevole volontà di agire per lo scopo comune ed il perseguimento dei fine per il quale la banda è stata costituita.

Il possesso delle armi qualifica la banda, senza peraltro che sia necessaria una particolare quantità e qualità delle stesse, purchè sufficienti a perseguire la realizzazione dei fini e senza che le armi siano a disposizione di tutti i componenti in ogni momento. L'elemento caratterizzante sarebbe in sostanza la presenza di armi adeguate allo scopo e la pratica di farvi ricorso per porre in essere le attività proprie della banda. (si veda sul punto la giurisprudenza di merito indicata nel testo sopra citato che è stata confermata dalla S.C ritenendosi sufficiente la disponibilità, ma non necessariamente il possesso, di armi in misura adeguata allo scopo ; così la Cass.nelle sentenze citate e sez. 1 10.8.87 n.8952 in CED).

La presenza dell'art. 311 cp. - che prevede una attenuante della pena prevista dai reati di cui al titolo I del codice {



(compreso quindi l'art. 270 bis) " quando per la natura, i mezzi le modalità e circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità" e quindi in dipendenza alle modeste dimensioni della banda ed allo scarso contenuto del programma operativo - conferma che non si richiede una particolare articolazione organizzativa ed ampiezza del programma: la presenza dell'attenuante finisce quindi per ampliare il numero dei gruppi qualificabili come bande armate, includendovi anche formazioni di minore capacità operativa, anche in senso territoriale, in ragione della loro modestia organizzativa, dello scarso armamento, del ridotto numero di aderenti o limitato programma eversivo.

Le risultanze probatorie consentono di affermare che il gruppo veneto aveva disponibilità di armi ben prima della progettazione dell'attentato. Ricordiamo brevemente come vennero reperite e gestite le armi.

Secondo il racconto di Dalla Longa e di Berti, le armi utilizzate per la rapina al Mercatone furono portate da Dorigo e successivamente vennero nascoste da Dalla Longa (con l'aiuto prima di Berti e poi del Laera che hanno riscontrato la circostanza nei loro interrogatori). Le stesse pistole (la cal. 7,65 e la cal. 22) vennero utilizzate per l'attentato, dopo essere state prelevate dal nascondiglio, la sera stessa (vedasi interr. 20.10.93 dalla Longa). Una di esse venne trovata abbandonata nella vettura SAAB utilizzata per l'attentato, l'altra non è stata ritrovata. I fucili mitragliatori vennero acquistati da Dalla Longa insieme ad

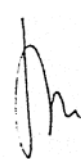
Ovviamente dell'intenzione di Berti di ritrattare circa la presenza di Clara Clerici a Pordenone nella rapina al Mercatone, come voleva fare in udienza preliminare, non si parla, perché opportunamente il suo avv. Fadalti (che difese anche dei poliziotti), lo fece uscire in fretta e furia patteggiando la pena ed impedendogli scientemente di prendere la parola come aveva chiesto, preventivandosi anche che venisse allontanato dalla gabbia ove stava parlando con me.

h

Aiosa prima di progettare l'attentato; vennero acquistati uno alla volta, senza badare al prezzo e dopo una decina di giorni vennero prelevati dal nascondiglio e presi in consegna da Aiosa che li portò via, riportandoli ad Aviano per la realizzazione dell'attentato; le stesse armi vennero poi nascoste dal Dalla Longa.

Le armi quindi, ed in particolare i due fucili mitragliatori, erano a disposizione e quindi in dotazione della formazione eversiva e non dei singoli. Dalla Longa riferisce di disponibilità di mitragliatori diversi da quelli acquistati dagli zingari da parte di compagni di Genova e Milano. Il particolare non rileva ai fini probatori ma certo conferma che i componenti del gruppo provenienti da altre regioni (segnatamente l'Aiosa) non erano soggetti isolati ma continuavano ad avere legami con gruppi armati. Il gruppo degli imputati non solo possedeva armi, ma si era dato da fare per procurarsene in misura ben maggiore. Era stato proprio il Dalla Longa a recarsi in Svizzera a trattare con venditori d'armi di ogni specie; la trattativa era reale e il denaro disponibile come risulta dal racconto fatto del Laera nell'interr. 20.10.93 (si ricordi che lo aveva accompagnato e che era rimasto meravigliato dalle richieste e dalle conoscenze dimostrate da Dalla Longa, che ha parlato anche del discorso fatto tra Dalla Longa e Dorigo su come portare le armi e sulla possibilità di pagarle), anche se non dette frutto immediato (tanto da indurli ad accettare le armi degli zingari), erano contatti decisi insieme e finalizzati ad armare il gruppo: infatti Dalla Longa ne discute (anche

in termini di tipi e prezzi) con Dorigo e si rinvia la decisione dell'acquisto in Svizzera per le difficoltà di introduzione delle armi in Italia. Si dà poi da fare anche per procurarsi la bomba mano (che viene nascosta con le altre armi) prima dell'attentato. Le modalità di detenzione e di approvvigionamento delle armi, denotano la disponibilità di armi per la banda come possibilità della loro utilizzazione da parte di tutti i consociati e la loro destinazione per le attività del gruppo e non per singole azioni: infatti dal racconto di Dalla Longa (riscontrato da quello di Laera, Zanchetta e Maiutto i quali collaborarono allo spostamento delle armi) e dalla vicenda della rapina, risulta evidente che vi erano armi disponibili ben prima di deliberare la realizzazione dell'attentato e che le armi più pericolose (i mitra) vennero acquistate per dotare il gruppo. La circostanza che Aiosa abbia portato con sé i mitra e che li abbia pagati con denaro che non proviene dal gruppo veneto conferma che quest'ultimo agiva in collegamento con altri compagni pur ad essi non noti ma che Dalla Longa colloca a Genova e Milano: ciò è coerente con la storia dell'Aiosa, condannato per aver concorso alla organizzazione della colonna BR a Genova e con la rivendicazione dell'attentato di Aviano fatta a Milano. Conferma altresì la precisa funzione di collegamento del Pizzarelli, secondo lo schema organizzativo già indicato, proprio delle BR.PCC, dal quale traeva forza e quindi maggior capacità offensiva il gruppo veneto.



Il quantitativo di armi detenuto, seppur non grande, è perfettamente adeguato, anche per qualità, a realizzare azioni di efficacia sovversiva.

Si può concludere che quel gruppo di persone che si incontra, delibera e si organizza, attraverso il reperimento di armi, per attuare un proposito criminoso - l'attentato - destinato a realizzare il programma politico comune che i componenti del gruppo hanno discusso e accettato, e che è finalizzato al sovvertimento dello Stato democratico, realizza sia il reato di banda armata, sia il reato fine di associazione sovversiva (rispetto al quale il reato di attentato è sintomatico). Peraltro per la sussistenza della banda armata è sufficiente la finalizzazione al compimento del reato di attentato di cui all'art. 280 cp, cosicchè tale reato andrebbe riconosciuto in capo agli imputati anche laddove non si ritenesse sufficientemente strutturato il gruppo come associazione sovversiva e ^{non} provato il suo inserimento nelle BR.PCC

I ruoli

Rimane da definire il ruolo ricoperto da ciascuno degli imputati all'interno della associazione e della banda armata, dovendosi tener conto che il gruppo veneto era composto di poche persone, tra le quali non è individuabile un "capo", che per quanto esposto in precedenza non era figura compatibile con l'ideologia propria degli imputati nè con organizzazioni che si ispirano a modi decisionali assembleari

h
m

La figura del "capo", che non pare attribuibile a nessuno degli imputati, è diversa da quella dell'organizzatore: questi, senza essere un capo, esplica una attività di rilievo essenziale per l'associazione o per la banda, operando per il suo consolidamento per dare efficienza, promuoverne l'incremento, coordinare l'attività tra i singoli associati. La S.C ha richiesto anche una attività più limitata di quella indicata, affermato che in materia di reati associativi l'attribuzione a taluno del ruolo di organizzatore non implica che costui debba essere investito di compiti di coordinamento e direzione della attività di altri soggetti (propria dei capi), ma richiede soltanto che l'attività abbia i requisiti della essenzialità e della infungibilità (intesa però in senso relativo cioè come non facile intercambiabilità e non come assoluta insostituibilità): requisiti questi che possono sussistere anche indipendentemente dalla continuità della attività. Per l'assunzione del ruolo di organizzatore non è neppure necessario che l'attività sia collegata alla creazione della struttura associativa (Cass. 11.12.93 11344 Ced).

Sono state indicate come attività tipiche del ruolo di organizzatore di una banda armata: la gestione di una base, il possesso di armi per distribuirle, la scelta autonoma del luogo di occultamento di armi, la raccolta di dati forniti da altri, la compilazione di documenti, il reclutamento di nuovi elementi, il promovimento di rapporti tra gruppi eversivi ed altre persone (cass. 23.1.84 sez I n.00617 e 29.11.85 Rvpen 87). Ed ancora sono state indicate dalla giurisprudenza di

merito le seguenti attività: predisporre ed elaborare documenti di carattere ideologico ed organizzativo, rappresentare la linea politica dell'organizzazione all'esterno di essa, costituire una struttura intermedia o assumerne le responsabilità.

La Corte di Assise di appello di Milano ebbe peraltro ad osservare che si deve far riferimento non solo e non tanto al tipo di attività esercitata ed alla maggiore o minore importanza e delicatezza di essa, in sè e per sè considerata, quanto piuttosto al livello della responsabilità connessa al ruolo concretamente ricoperto dal singolo imputato in relazione alla attività svolta, come requisito in più e caratterizzante delle singole attività indicate dalla giurisprudenza come espressione di capacità organizzativa. Poteri sintomatici di un maggiore livello di responsabilità sarebbero: un potere di iniziativa almeno parzialmente autonomo, la facoltà di prendere decisioni anche a livello individuale, il potere di coordinare la attività di altri militanti, di coordinare e gestire beni e mezzi (come le armi).

Alla luce dei criteri enunciati, va esaminata la posizione degli imputati dei reati di associazione e di banda armata.

Pur nella modestia organizzativa (non per questo meno incisiva e pericolosa) della banda armata costituita dal gruppo veneto esiste una diversificazione di ruoli e soprattutto di competenze e capacità che va riconosciuta precipuamente in ragione della storia personale dei partecipanti.

E' infatti evidente che il Pizzarelli è la mente ideologica, quello in grado di "gestire politicamente" l'attentato, di predisporre i documenti di rivendicazione e di dare contenuto ideologico all'azione, di usare la sigla delle BR.PCC dopo tanto tempo che sotto tale sigla non venivano rivendicate azioni armate. La sua figura di "leader" di animatore ed ispiratore, risulta palesemente dai suoi precedenti giudiziari, dai fatti relativi alla associazione denominata NAPO per i quali ha riportato condanna con sentenza dd. 22.10.83 irrevocabile, della Corte di Assise di Brescia e da quelli relativi alla partecipazione alla banda armata Brigate Rosse, per i quali ha riportato condanna con sentenza parimenti irrevocabile della Corte di Assise di Appello di Milano.

Nella prima sentenza il Pizzarelli viene descritto come un attivista infaticabile, vicino alle posizioni più estreme e collegate alla linea dei Brigatisti milanesi, ai quali poi si è associato, ponendo in essere i fatti vagliati con la seconda pronunzia. All'interno delle BR milanesi, il Pizzarelli non raggiunse posizione di preminenza, venendo giudicato quale partecipe; del resto egli era appena entrato proveniente da altro gruppo e si trovava al cospetto di capi "storici". Comunque anche all'interno della nuova organizzazione concorse nella detenzione di consistenti quantitativi di armi ed esplosivi e in una rapina.

La veste di organizzatore può essere riconosciuta al Pizzarelli anche se egli non risulta essere l'ispiratore dell'idea dell'attentato; certo era presente nella

NAPO che non c'entravano con le BR, e BR condanna in relazione alla colonna Walter Alasia "Luca" (sent.1985)

Dr

associazione in modo costante dando agli incontri a casa del Dorigo e nel Veneto (Dalla Longa parla anche di incontri in luoghi esterni) carattere di formalità, rappresentando egli il collegamento con l'istanza centrale, o comunque con i compagni che si trovavano dove la realtà delle BR.PCC si era più radicata. E' pacifico che il volantino di rivendicazione, passato dalle mani del Pizzarelli, non è stato ideato e scritto con la collaborazione del gruppo veneto, che si è limitato alla parte operativa dell'attentato. L'articolazione dei contenuti politici perfettamente rispondente vuoi nei contenuti che nelle espressioni ai documenti Br.PCC anteriori, in atti, denota che o il Pizzarelli era la mente politica del gruppo veneto o comunque era in contatto con istanze superiori capaci di elaborare ed esprimere la linea politica. Risponde ad una logica di ripartizione di ruoli e di risparmio delle forze, di cui si è già fatto cenno, l'esclusione del Pizzarelli dalla attività pratica, ma ciò lungi dallo sminuirne la funzione, sottolinea il suo ruolo superiore che non andava messo a repentaglio.

L'Aiosa aveva svolto un ruolo primario all'interno della colonna genovese delle BR. che gli valse il riconoscimento di organizzatore della attività della banda armata con funzioni di reclutamento e di organizzatore anche rispetto al locale Coordinamento fabbriche. Egli ha dimostrato una sicura autonomia operativa e decisionale che va considerata rispetto al suo ruolo all'interno dell'associazione e della banda armata, come momento di articolazione territoriale di un più


Non ne parla però nei verbali e in realtà fu da me solo per suoi "problemi" ospite alcuni giorni e non vi fu alcun "incontro" a casa mia. Ancora: dimostra la contraddizione con la tesi che il pm voleva addurre in aula, della stesura mia e sua del volantino. Dimostra che la sentenza è solo la ratificazione di una decisione di Roma.

ampio gruppo che si identifica nelle BR.PCC. La sua riconducibilità a tale gruppo, proveniendo egli dal nucleo delle BR, è dimostrata dagli stessi documenti prodotti come dichiarazioni ex art. 494 cpp dinanzi a questa Corte, tutte stilate come militanti delle BR.PCC. Egli non operava e non si coordinava solo con il gruppo veneto; infatti egli ebbe ad adoperarsi per l'acquisto delle armi, al di là della decisione inerente all'attentato, mantenendo poi potere decisionale autonomo tanto da risolversi ad acquistare i due mitragliatori dagli zingari, nonostante il prezzo richiesto, giudicato elevato da Dalla Longa. Ha potere di gestione diretta, anche all'insaputa degli altri componenti del gruppo veneto, delle armi che egli portò con sé dopo l'acquisto e che riportò in vista dell'attentato. La partecipazione dell'Aiosa all'attentato è un ulteriore sintomo, unitamente alla presenza del Pizzarelli nelle riunioni, di un inserimento dell'atto terroristico concepito dal gruppo veneto, nella strategia generale delle BR.PCC, avvenuto non a posteriori come rivendicazione e riconoscimento di validità politica del gesto, ma preventivamente, almeno quando, con il Pizzarelli, venne deciso di agire con nome delle BR.PCC. Le pur imprecise espressioni del Dalla longa, che evidentemente non è un teorico e non ha adeguata preparazione politica, ben sottolineano il significato dell'uso del simbolo: la responsabilità che così essi si assumevano era precipuamente una responsabilità di precisa adesione alla linea delle BR.PCC, di uscita da un limbo di genericità di estremismo politico, in presenza di altre istanze (Le cellule per la

Non è un teorico ma avrebbe fatto parte di una cellula brigatista. Notevole !! In pratica secondo la sentenza, nelle Br vi sarebbe divisione di classe.

La

a



costituzione del PCC) che si proponevano come aggregatrici delle forze rimaste in campo. Si trattava quindi di agire quali militanti riconosciuti delle BRPCC: ed infatti per eseguire l'attentato compare Aiosa, il quale viene da Genova e non era una presenza costante del gruppo veneto, aveva altra area di influenza e non era in definitiva necessario per l'esecuzione dell'attentato (che ben avrebbe potuto essere portato a compimento da un numero inferiore di persone e quindi " gestito" interamente dal gruppo veneto).

La presenza di Aiosa da un lato qualifica ulteriormente la banda armata come funzionale e finalizzata alla attività della associazione terroristica BR PCC, dall'altro appare come presenza di rilievo. Va quindi riconosciuta all'Aiosa, in ragione della sua storia e della sua autonomia decisionale, la funzione di organizzatore.

Più problematica è la posizione del Dorigo: egli non proviene infatti dal gruppo delle BR e non ha riportato condanne per fatti di associazione sovversiva. Il suo ruolo peraltro non è dissimile da quello di Dalla Longa, cui è stata riconosciuta con sentenza del GIP funzione di finanziatore ed equiparato all'organizzatore. Dorigo infatti si presta come punto di riferimento della organizzazione nella zona del Veneto: gli accordi per le riunioni passano attraverso di lui (a lui fa capo Dalla Longa per conoscere i giorni di riunione), dimostra una capacità decisionale maggiore rispetto a Dalla Longa, in quanto esprime dissenso sulla proposta di importare subito armi dalla Svizzera (vedasi dichiarazioni Laera nell'interr. 20.10.93), partecipa

L'infamia della sentenza: essendo contraddittori a la mia biografia militante con la presenza di gente come Dalla Longa e con le BRpcc dato che ero stato individuato dai carabinieri come interno alla seconda posizione, dimentica la biografia e si limita al fatto tecnico. Per chi non mi conosceva, un evidente pezza d'appoggio all'attacco della mia identità politica.

alla fase ideativa dell'attentato, offre la propria abitazione come punto di riferimento per i componenti della cellula.

Anche al Dorigo va quindi riconosciuto ruolo di organizzatore.

Quanto a Clara Clerici la sua attività materiale a sostegno della associazione si è estrinsecata attraverso la partecipazione alla rapina di autofinanziamento, nella quale peraltro ebbe l'incarico -certamente di fiducia- di custodire il denaro; la Clerici inoltre fu sempre presente alle riunioni del gruppo, anche se non le venne attribuita alcuna funzione deliberativa autonoma rispetto all'attentato (del quale infatti non è chiamata a rispondere): ebbe quindi funzioni esecutive isolate e fungibili. Peraltro i suoi apporti sono sufficienti a ritenerla partecipe in quanto, accertata la natura illecita della associazione rappresentata dal gruppo veneto e la sua articolazione territoriale rispetto ad istanze più importanti delle BR.PCC, la spendita di qualsiasi attività in favore di essa non può che essere interpretata -come suggerito dalla S.C (sez 1 11.12.93 11344) - come prova dell'avvenuto inserimento nel sodalizio criminoso.

Non va poi dimenticato che l'atteggiamento assunto dalla Clerici a dibattimento, con la sottoscrizione del documento finale, se non può essere letto come confessione rispetto ai fatti imputati, può però ben essere considerato come adesione al discorso propagandistico portato avanti dall'organizzazione BR PCC, di cui la Clerici, come gli

Ovviamente e ciononostante, il ruolo di "organizzatore" spetta lo stesso, a parte le deduzioni sulle contraddizioni tra la sentenza e gli atti (vennero infatti letti dal relatore solo alcuni pezzi delle accuse di ADL e soci, poiché non bisognava evidenziarle).

altri, si è definita militante e, come tale impegnata nella diffusione della ideologia del gruppo, che pone inequivocabilmente come sua finalità la lotta armata. L'ultimo comunicato degli imputati chiude, del resto, con l'emblematico slogan " attaccare e disarticolare la fase di transizione alla seconda repubblica. organizzare i termini politico militari della fase di ricostruzione per il rilancio della lotta armata".

Passiamo ora ad esaminare i reati non associativi contestati a Dorigo, Pizzarelli ed Aiosa sub B) C) D)

Il reato di attentato

**% CONTINUA
CAPITOLO SEGUENTE**